



Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

BANDO PUBBLICO

REGIME DI AIUTI DE MINIMIS EX REG. (CE) N. 1998/2006 PER FAVORIRE IL PASSAGGIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE DAL SISTEMA ANALOGICO AL SISTEMA DIGITALE TERRESTRE

PREMESSA

Considerato:

- che la L.112/2004 ed il Dlgs. 177/2005 hanno avviato la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della legge;
- che il DL 5/2001, convertito in L. 66/2001, ha stabilito che “le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l’anno 2012”;
- che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008, modificato dal D.M. del 24.04.2009 s.m.i, ha definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze ed ha stabilito per la Regione Abruzzo il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale nel periodo a partire dal I semestre 2012;

Rilevato

- che la sostituzione della TV analogica con la TV digitale terrestre costituisce una importante innovazione tecnologica volta a modificare radicalmente la fruizione dei servizi televisivi consentendo ai cittadini la possibilità di accedere all’utilizzo di programmi 2 di 7 interattivi, di comunicare attraverso la televisione con le Amministrazioni pubbliche, di disporre di innovativi servizi di pubblica utilità, riguardanti ad esempio il lavoro, i trasporti e il tempo libero, di disporre attraverso il mezzo televisivo di internet e della posta elettronica assicurando una diffusione dei servizi della Società dell’Informazione presso la totalità dei cittadini;
- che tale migrazione tecnologica, dall’analogico al digitale, ha comportato e comporta per le emittenti televisive locali la necessità di realizzare una importante riconversione tecnologica richiedendo ingenti investimenti con conseguente ricorso al mercato finanziario, con le relative difficoltà connesse al periodo di generale crisi congiunturale che potrebbero compromettere il buon esito dell’operazione;
- che occorre, perciò, sostenere l’innovazione tecnologica dell’emittenza locale per garantire, fra l’altro, il pluralismo dell’informazione con la presenza di tanti operatori che con una qualificata informazione territoriale rendono visibili i fatti e gli eventi in ampia parte del territorio regionale;
- che il passaggio al digitale terrestre è una innovazione che innalza i livelli di qualità del segnale televisivo e permette la diffusione delle informazioni con nuovi contenuti e nuovi servizi,





Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

aprendo dunque prospettive importanti per l'emittenza locale per poter sviluppare nuovi modelli info-divulgativi anche attraverso canali tematici ;

- che tale riconversione tecnologica implica anche un adattamento del personale tecnico alle nuove esigenze in termini di competenze professionali richieste;
- che il periodo di crisi congiunturale potrebbe rendere estremamente difficoltoso il finanziamento degli investimenti da parte delle medesime, con il rischio di condizionamenti e possibili espulsioni dal mercato, a scapito del pluralismo dell'informazione e, quindi, dei cittadini e dello sviluppo delle imprese che veicolano il proprio messaggio pubblicitario sulle emittenti televisive locali a costi contenuti e con maggior riscontro;

Ritenuto

che una ottimale realizzazione del processo non può prescindere dalla collaborazione delle istituzioni locali;

Considerato

che la Giunta regionale ha ritenuto opportuno, pertanto, nell'ambito delle azioni indirizzate verso la promozione dell'innovazione e lo sviluppo della Società dell'informazione, di dover favorire il processo di conversione al sistema televisivo digitale destinando al finanziamento dell'operazione, una somma di euro 1.000.000 (un milione/00).

Il presente bando è teso alla promozione di azioni di sostegno alla diffusione di meccanismi di integrazione digitale e di innovazione tecnologica fra le imprese, attraverso un Regime di aiuti in "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 per la realizzazione di investimenti, materiali ed immateriali, tesi all'innovazione tecnologica dell'azienda - organizzativa, di processo e di prodotto - aventi ad oggetto anche l'acquisto degli impianti e attrezzature necessarie all'adeguamento tecnologico in sostituzione degli impianti analogici esistenti e legittimamente ed effettivamente funzionanti.

ART. 1 - OBIETTIVI

1. Allo scopo di sostenere la transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale, supportando il processo di riconversione tecnologica al sistema televisivo digitale, la Regione Abruzzo ha determinato di attivare come incentivazione lo specifico regime di aiuto oggetto del presente bando.

2. Il passaggio al digitale terrestre ha implicato una conversione dei vecchi trasmettitori analogici, sostituiti da quelli digitali. In questo modo si prevede di ridurre sensibilmente gli attuali livelli di inquinamento elettromagnetico. La tecnologia DTT produce un inquinamento elettromagnetico inferiore rispetto all'analogico, poiché, oltre a richiedere una potenza trasmessa inferiore per ogni impianto, consente un più efficiente utilizzo dello spettro radioelettrico.

Infatti, un singolo impianto DVB-T, che utilizza una sola frequenza, può irradiare un bouquet composto contemporaneamente di 4 o 5 programmi. Al contrario, con l'analogico, occorrerebbe un impianto, e quindi una frequenza, per ogni programma. Di conseguenza il beneficio in termini di diminuzione di elettrosmog, con eventuali ricadute positive per la zona, è palese: con il DTT l'elettrosmog prodotto dalle antenne TV risulta inferiore mediamente del 75%.





Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

3. Il regime di aiuti ha per oggetto la realizzazione di investimenti, materiali ed immateriali, tesi all'innovazione tecnologica dell'azienda - organizzativa, di processo e di prodotto - aventi ad oggetto anche l'acquisto degli impianti e attrezzature necessarie all'adeguamento tecnologico in sostituzione degli impianti analogici esistenti e legittimamente ed effettivamente funzionanti.

4. Il regime di aiuto disciplinato dal presente bando rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") a favore delle imprese", pubblicato nella GUCE L 379/5 del 28/12/2006 ed è pertanto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del trattato, ed esentato dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato.

5. Le agevolazioni sono concedibili alle emittenti televisive locali - legittimamente operanti con impianti televisivi ubicati nel territorio della Regione Abruzzo - e saranno erogate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sotto forma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti realizzati in unità locali ubicate in uno dei Comuni della Regione Abruzzo. Non può essere presentata più di una domanda di agevolazione per ciascuna emittente titolare di autorizzazione all'utilizzo della frequenza. Il contributo va sommato a quelli eventualmente ottenuti in "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari, e non può in ogni caso superare la soglia complessiva di 200.000,00 euro.

Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso sia stato finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitarie.

6. Ai fini del presente bando si intende per:

a) "aiuto", qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 87 paragrafo 1 del trattato CE, ovvero, in particolare, il cofinanziamento con risorse pubbliche di un programma di investimento promosso dalle imprese;

b) "investimento in immobilizzazioni immateriali", un investimento per l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate.

ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

Le agevolazioni possono essere concesse in favore dei soggetti titolari di emittenti televisive locali la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo sia ubicata nel territorio della regione Abruzzo.

ART. 3 - REQUISITI PER I SOGGETTI BENEFICIARI

I I soggetti di cui all'art. 2, alla data di presentazione della domanda di ammissione al beneficio di cui al presente bando, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere titolari di concessione o autorizzazione rilasciate ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, nonché di atto di prolungamento dell'attività di radiodiffusione televisiva inviata dal Ministero ai sensi dell'art. 25, comma 11 della legge n. 112/2004;
- essere in possesso dell'autorizzazione all'uso della frequenza in tecnica digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.





Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

- essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese ed essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ed in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 – PROGRAMMI E INVESTIMENTI AMMISSIBILI

1. Le agevolazioni a favore dei soggetti destinatari come indicati agli artt. 2 e 3, devono riguardare esclusivamente investimenti, materiali ed immateriali, tesi all'innovazione tecnologica dell'azienda - organizzativa, di processo e di prodotto - avente ad oggetto l'acquisto degli impianti ed attrezzature necessarie all'adeguamento tecnologico degli impianti analogici esistenti ed effettivamente e legittimamente funzionanti;
2. Gli investimenti devono fare riferimento a impianti localizzati nella regione Abruzzo.
3. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi su impianti e relativi elementi che abbiano già usufruito di contributi erogati dalla Regione Abruzzo, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'UE o altre amministrazioni pubbliche, nonché gli interventi realizzati su impianti ubicati nel sito di san Silvestro, Pescara, giusta delibera D.R.G. n. 501/2013.
4. Sono ammessi a finanziamento gli investimenti avviati dal 1 luglio 2010 ed i programmi di investimento che saranno ultimati entro i tre mesi successivi alla data di pubblicazione del presente bando. Si specifica che un investimento si considera avviato a partire dalla data di emissione del primo titolo di spesa relativo alla fase di esecuzione del progetto previsto, ancorché il titolo di spesa stesso sia eventualmente quietanzato successivamente.
5. Relativamente ai programmi di investimento di cui al punto 4, entro il mese successivo dalla data di ultimazione degli stessi, deve essere consegnata la documentazione a supporto per la rendicontazione finale.
6. La data di ultimazione del programma di investimento è quella dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili.
7. I beni oggetto di finanziamento sono sottoposti a vincolo di destinazione per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria di erogazione dei contributi.
8. A ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata una relazione tecnica che descrive l'acquisizione di beni e servizi finalizzati al necessario adeguamento tecnologico degli impianti e delle attrezzature per la trasmissione in tecnica analogica esistenti e legittimamente ed effettivamente funzionanti, con impianti e attrezzature per la trasmissione terrestre in tecnica digitale che assicurino la piena realizzazione del passaggio alla nuova tecnica prevista dalla Legge n. 66/2001.

ART. 5 SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili, nell'ambito dei programmi di cui al precedente art. 4:
 - a) le spese effettivamente sostenute a partire dal 1 luglio 2010, relative ad investimenti già realizzati;





Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

- b) le spese effettivamente sostenute per investimenti da realizzarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente bando;
- c) le spese indicate ai punti a) e b) possono essere sostenute anche per mezzo di contratti di leasing. In tal caso viene presa in considerazione la sola quota capitale.

Al riguardo si specificano, ai fini delle spese ammissibili attraverso l'acquisto di beni in noleggio o in locazione finanziaria, i seguenti punti:

1. la spesa ammissibile è costituita dai canoni pagati al Concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da documento contabile avente equivalente forza probatoria;
2. nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o una durata minima contrattuale corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.);
3. l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto precedente è versato all'Utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'attribuzione dei contributi, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'Utilizzatore sino al termine finale stabilito per l'attribuzione del contributo;
4. Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono considerati in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia l'Utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituita, costituiva il metodo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo (es. locazione semplice) i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile

Si considera documentazione giustificativa della spesa relativa al contratto di locazione finanziaria:

1. Preventivi relativi all'acquisto in locazione finanziaria del bene;
2. Contratto di locazione finanziaria contenente la descrizione del bene, il valore, la durata del contratto, il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie;
3. Fatture o documenti probatori equivalenti intestati all'Utilizzatore in originale relativi ai canoni periodici di locazione;

Si considera documentazione giustificativa della spesa relativa al contratto di locazione finanziaria ai fini di pagamento:

1. Bonifici o assegni dai quali si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento dei canoni periodici;

2. Le spese di cui al comma 1) devono riguardare le seguenti tipologie di investimento:





Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

- a) l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzature, nuovi di fabbrica, indispensabili alla realizzazione del passaggio (antenne, trasmettitori, ripetitori, multiplexer, remultiplexer, ponti radio di trasferimento, modulatori, codificatori, demodulatori, decodificatori, filtri, diplexer, sincronizzatori (GPS), encoder, apparati di telecontrollo per impianti di trasmissione digitale, sistemi di play-out);
- b) l'acquisizione di brevetti, di software, di programmi e servizi informatici e telematici, di know-how e di diritti di licenza;
- c) la sostituzione e/o adeguamento degli impianti;

3. Non sono ammissibili investimenti e programmi di investimento che non prevedano costi di cui al precedente comma 2 lettera a).

4. Ai fini degli obblighi di rendicontazione tutte le spese devono:

- a) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- b) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; i giustificativi di spesa si intendono quietanzati quando le somme sono effettivamente incassate dal fornitore;
- c) essere pagate tramite bonifico bancario o rimesse dirette bancarie o assegno chiaramente riconducibili a un conto corrente intestato al soggetto beneficiario, fermo restando il rispetto della L. 163/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Tutte le spese sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse;

6. In ordine alle spese vigono le seguenti limitazioni e condizioni:

- a) sono considerati ammissibili tutti i pagamenti relativi all'investimento ammesso a finanziamento effettuati mediante bonifici o assegni utilizzando un apposito conto corrente aperto dal beneficiario degli aiuti sul quale dovranno transitare esclusivamente i predetti pagamenti, l'accredito del contributo ed ulteriori versamenti a copertura e ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto dell'aiuto. Le sole spese sostenute prima della concessione del contributo secondo le regole sopra riportate possono essere effettuate con bonifici o assegni, anche se non utilizzando un conto corrente dedicato;
- b) i pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti;

7. Non sono ammissibili le spese per:

- l'acquisto di mezzi di trasporto soggetti e non soggetti all'iscrizione dei pubblici registri;
- l'acquisto di arredi;
- funzionamento, (es. gestione, stipendi, paghe, spese correnti);
- beni e materiali di consumo, materiale pubblicitario;
- manutenzione ordinaria, spese notarili, spese relative a imposte e tasse;





Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

- l'acquisto di immobili, costruzioni e/o ristrutturazioni e/o manutenzioni di immobili;
- l'acquisto di scorte, costi interni, di funzionamento;
- le spese relative a commesse interne di lavorazione;
- le spese per le quali si è già usufruito di qualsiasi altra forma di agevolazione pubblica;

ART. 6 – LIMITI E AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando i soggetti destinatari potranno beneficiare di agevolazioni nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributi in conto capitale la cui intensità massima è pari al 50% della spesa per investimenti materiali ed immateriali ritenuta ammissibile. Tutti i valori utilizzati sono al netto di qualsiasi imposta diretta.

Nell'ipotesi in cui il totale delle quote assegnate superi il limite dell'importo stanziato di 1.000.000/00 (un milione/00 di euro), la percentuale di assegnazione dell'aiuto sarà proporzionalmente ridotta dalla Commissione tecnica, entro i limiti dell'importo stanziato.

Il calcolo finale delle agevolazioni è effettuato in sede istruttoria a conclusione dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese.

Il limite massimo delle agevolazioni concedibili è stabilito in euro 200.000,00 (duecentomila/00). Il contributo va sommato a quelli eventualmente ottenuti in "de minimis" nell'arco di tre esercizi finanziari, e non può in ogni caso superare la soglia complessiva di 200.000,00 euro.

L'ammontare delle agevolazioni viene rideterminato a conclusione del programma di investimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute, a seguito dell'ultimazione delle operazioni di rendicontazione.

Art. 7 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di richiesta degli aiuti – elaborata utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dal Corecom Abruzzo (www.corecomabruzzo.it), deve essere inserita in unico plico in busta chiusa che, recante all'esterno la dicitura "Regime di Aiuti per il passaggio al Sistema Digitale Terrestre", dovrà essere inviata, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURA - a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o anche con consegna a mano direttamente oppure tramite corriere espresso, esclusivamente al seguente indirizzo: Corecom Abruzzo c/o Consiglio regionale – Via M. Jacobucci, 4 – 67100 L'Aquila.

2. Per il rispetto del termine di invio, in caso di raccomandata A.R., farà fede il timbro postale di spedizione, mentre in caso di consegna verrà rilasciata apposita ricevuta dall'ufficio destinatario.

3. Il Corecom Abruzzo non assume responsabilità alcuna per il caso di mancato recapito delle domande in tempo utile a qualsiasi motivo dovuto.

4. La domanda di contributo - in regola con l'imposta di bollo - sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e redatta con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, compilata secondo lo schema allegato al presente bando (allegato n. 1), deve





Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

essere corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione completa in ogni sua parte:

I. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che il contributo per il quale si fa domanda, sommato a quelli "de minimis" eventualmente ottenuti nell'arco di tre esercizi finanziari, non supera in ogni caso la soglia complessiva di 200.000,00 euro prevista dal Reg.(CE) 1998/2006. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso sia stato finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitarie (schema allegato n. 2).

La concessione dell'aiuto avverrà previa acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 1 comma 1223 della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal decreto di attuazione (d.p.c.m. 23/5/2007 in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12/7/2007) in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. "clausola Deggendorf") (schema allegato n. 3);

II. Scheda tecnica, compilata secondo lo schema allegato (allegato n. 4), contenente le seguenti informazioni, ed in particolare:

- a) dati sull'impresa/soggetto richiedente;
- b) descrizione dell'investimento con indicazione analitica delle spese;
- c) descrizione del programma di investimento e dei tempi di esecuzione dell'intervento;
- d) descrizione degli elementi per il calcolo del progetto
- e) allegati tecnici;

III. Per i programmi di investimento da realizzarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Bando, business plan, redatto secondo il modello allegato (allegato n. 5), il quale consiste in un piano strategico aziendale concernente l'impresa/soggetto richiedente, gli obiettivi del programma, l'unità locale nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato, il conto economico previsionale ed il piano finanziario di copertura dell'investimento;

IV. Documentazione amministrativa:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con indicazione del tipo di oggetto sociale e con attestazioni fallimentare ed antimafia;
- b) atto costitutivo e statuto;
- c) bilanci degli ultimi due anni approvati nei modi di legge ovvero, se non disponibili, copia delle dichiarazioni dei redditi ed IVA (dei soci persone fisiche) riferite allo stesso periodo;

V. Documentazione tecnica:

a) relazione tecnico-economica nella quale è dettagliatamente illustrato in che modo è stato perseguito il necessario adeguamento tecnologico degli impianti e attrezzature e sono illustrate le modalità di ricaduta in termini di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, mediante le nuove tecnologie dell'informazione, presso il soggetto richiedente, con particolare riferimento:

- all'innalzamento dei livelli di qualità del segnale televisivo;
- alla realizzazione di nuovi prodotto/servizi e/o diversificazione di alcuni altri (più canali, potenziamento dei contenuti autoprodotti, più servizi interattivi).

b) progetto radio-elettrico di massima dal quale si evincono:

- composizione della rete;
- impianti trasformati e regolarmente censiti e autorizzati;
- denominazione del MUX.





Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

- c) perizia giurata di un professionista abilitato (ingegnere e/o perito regolarmente iscritto all'albo) che attesti la congruità del progetto radio-elettrico.
- d) preventivi di spesa per gli investimenti da realizzarsi;

VI. Documentazione contabile:

- a) elenco ordinato con i riferimenti di tutte le fatture;
- b) copia conforme delle fatture emesse dai fornitori regolarmente quietanziate;
- c) documentazione relativa al pagamento rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento relativo allo strumento di pagamento bancario prescelto di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa cui il pagamento si riferisce;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del titolare o del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante:
 - che le forniture e le opere sono state effettivamente eseguite presso il soggetto destinatario dell'intervento;
 - che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate;
 - la non esistenza di legami economico-finanziari con i soggetti o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le prestazioni oggetto di finanziamento;

5. Per i programmi di investimento da realizzarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Bando, la documentazione contabile di cui al precedente punto dovrà essere fatta pervenire entro e non oltre 30 giorni (trenta) a decorrere dal termine assegnato per l'ultimazione del progetto.

6. La non conformità della domanda e della documentazione prodotta agli allegati 1,2,3,4,5 e 6 costituisce motivo di esclusione.

Art. 8 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Una Commissione appositamente nominata dal Dirigente del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti del Consiglio regionale, procederà all'istruttoria formale delle domande pervenute, allo scopo di provvedere in via prioritaria ad accertarne l'ammissibilità. L'attività istruttoria è tesa a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo, nonché la completezza e l'idoneità della documentazione presentata. La Commissione successivamente procederà alla valutazione dei progetti formalmente ammissibili, con l'attribuzione a ciascuno di essi dei punteggi derivanti dall'applicazione degli indicatori di seguito riportati, ai fini della predisposizione della graduatoria.


2. Gli investimenti che risulteranno ammissibili saranno valutati sulla base di una griglia di parametri di valutazione riferita ai criteri che seguono.

3. Il punteggio assegnato non va ad incidere sulla determinazione del contributo che viene assegnato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del presente Bando.

CRITERIO PUNTEGGIO

a) Qualità e congruità degli investimenti ai fini dell'incremento di efficienza del servizio reso Max 50 Punti.





Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

Per calcolare il valore tecnico degli investimenti per i quali si richiede il contributo, la Commissione esprimerà il livello di soddisfacimento mediante un punteggio risultante dalla somma dei punti attribuiti per i singoli fattori di valutazione come di seguito indicati:

- innalzamento dei livelli di qualità del segnale televisivo: max 25/50 punti;
- realizzazione di nuovi prodotti/servizi e/o diversificazione di alcuni altri (più canali, potenziamento dei contenuti autoprodotti, più servizi interattivi: max 25/50 punti.

Se il punteggio conseguito risultasse inferiore al punteggio minimo di 20/50 i relativi investimenti non saranno inseriti nella graduatoria.

La Commissione si riserva di approfondire ed eventualmente richiedere ulteriore documentazione nel caso in cui venisse ravvisata un'ipotesi di spesa non congrua.

Art. 9 ATTUAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Il Corecom, attraverso la propria Struttura Amministrativa di Supporto, provvederà ad approvare la graduatoria finale dei finanziamenti ammessi, nonché l'elenco di quelli esclusi con le relative motivazioni, che saranno pubblicati anche sul sito internet (www.corecomabruzzo.it).
2. La graduatoria sarà formata secondo l'ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun programma.
3. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sulla base di programmi di investimento da realizzarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando, sarà data comunicazione mediante raccomandata A.R., che riporterà il programma d'investimento, l'ammontare massimo delle agevolazioni, le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione del contributo e l'atto di impegno da sottoscrivere ad opera del legale rappresentante dell'impresa.
4. Nel termine perentorio di giorni 10 decorrenti dalla ricezione dell'informativa, inviata mediante raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di ricezione) o anche con consegna a mano, l'impresa ammessa dovrà trasmettere una copia dell'atto di impegno, sottoscritto per accettazione dal titolare o dal proprio rappresentante legale, corredato dalla relativa documentazione (allegato n. 6).
5. In caso di mancata sottoscrizione dell'atto di impegno nei termini assegnati l'impresa sarà ritenuta rinunciataria e le risorse finanziarie così rese disponibili saranno assegnate ai progetti che seguono immediatamente in graduatoria.
5. La graduatoria entro 15 giorni dall'approvazione, viene trasmessa al Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA della Giunta Regionale, per il relativo impegno di spesa.
6. Le agevolazioni sono concesse ai sensi dell'art. 6 del presente bando ai programmi inseriti nella graduatoria, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 10 - DURATA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO - PROROGHE E VARIANTI

1. Il termine per la realizzazione dei programmi di investimento cofinanziati, pena la revoca dei contributi, scade il 3° (terzo) mese successivo alla data di pubblicazione del presente Bando ed entro 1 (uno) mese successivo deve essere consegnata la documentazione a supporto per la rendicontazione finale.





Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

4. Non sono in ogni caso ammessi, pena la revoca del finanziamento, cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi fino al termine di realizzazione del programma di investimento.

Art. 11 - CONTROLLI E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO REALIZZATI

1. Il destinatario degli aiuti ha l'obbligo di accettare, durante la realizzazione del progetto di investimento, e comunque anche dopo il suo completamento, verifiche sia sull'andamento dello stesso sia sulla reale rispondenza dell'iniziativa realizzata alla previsione originaria, da parte del Corecom Abruzzo, di eventuale Soggetto Gestore o di personale ispettivo eventualmente designato anche da altre Amministrazioni competenti per materia.

2. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti relativi all'investimento ammesso a finanziamento dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, non per contanti, o anche a mezzo assegno, nel qual caso dovrà comunque essere assicurata la tracciabilità della movimentazione riferibile agli investimenti oggetto dell'aiuto con l'esibizione del relativo estratto conto bancario.

3. La documentazione relativa all'intervento ammesso agli aiuti è conservata, in modo separato dalla normale contabilità, custodita e resa disponibile per eventuali verifiche per un periodo di cinque anni successivi all'erogazione del contributo pubblico.

Art. 12 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti:

- a mantenere, per un periodo di almeno cinque anni dall'erogazione del contributo, la destinazione dei beni materiali per il cui acquisto è concesso il contributo e ad assicurare, per lo stesso arco temporale, la diffusione del segnale digitale terrestre nell'ambito del territorio della regione Abruzzo;
- a curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa all'investimento, separata o separabile mediante opportuna codifica. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni per eventuali verifiche per un periodo di cinque anni successivi all'erogazione del contributo pubblico;
- al rispetto delle normative in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e al rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Le inadempienze parziali o totali, o il venir meno di uno o più requisiti determinanti ai fini della concessione del contributo per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, costituiranno motivo di revoca parziale o totale dei contributi assegnati. La revoca comporta la restituzione dei contributi concessi, maggiorata degli interessi legali, fatte salve maggiori penali previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 123/98.

2. Costituiscono in ogni caso motivo di revoca dell'intero contributo:

- la mancata ultimazione del programma e la mancata consegna della documentazione per la rendicontazione finale entro i termini assegnati;





Consiglio Regionale
Servizio Amministrativo di Supporto
alle Autorità Indipendenti
Co.Re.Com. Abruzzo

- gli intervenuti cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi dalla data della domanda fino al termine della realizzazione del programma di investimento;
 - false dichiarazioni;
 - qualora dalle verifiche e dai controlli effettuati emerga che il beneficiario si trova in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, d.lgs. 163/06;
 - le false attestazioni contenute nella scheda tecnica di cui all'art. 7 e comunque ogni accertata falsità in atti e/o dichiarazioni prodotti al Corecom Abruzzo e alla Regione Abruzzo;
 - il mancato mantenimento per un periodo di almeno 5 anni dall'assegnazione del contributo della destinazione dei beni materiali per il cui acquisto è concesso il contributo e ad assicurare, per lo stesso arco temporale, la diffusione del segnale digitale terrestre nell'ambito del territorio della Regione Abruzzo.
 - l'inosservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
 - ogni grave violazione delle norme settoriali e/o comunitarie.
3. Il Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA della Giunta Regionale, previa proposta del Corecom Abruzzo, provvede alla revoca del contributo nei casi di cui al comma 2.
4. In caso di revoca l'importo da recuperare è pari alle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente.

Art. 13 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Gli aiuti di cui al presente Bando utilizzano risorse della Regione Abruzzo.
2. Le risorse finanziarie disponibili ammontano ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Art. 14 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet www.corecomabruzzo.it.
2. Il presente bando entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.
3. Il Corecom Abruzzo si riserva eventualmente di integrare le disposizioni del presente Bando.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando pubblico si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Ogni e qualsiasi controversia è di competenza del Foro di L'Aquila.
3. Il responsabile del procedimento è la D.ssa Annalisa Ianni, tel. 0862/644886, fax 0862/644248, mail annalisa.ianni@crabruzzo.it

